

\*\*\*\*\*

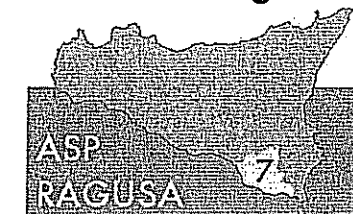
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO  
Sig. Filippone Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Arch. Angelo Aliquò

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 667 del 22 MAR. 2013

COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO SERVIZIO AFFARI GENERALI

Esecutiva: NO  
Atto sottoposto a controllo:

OGGETTO: Autorizzazione, liquidazione e pagamento fattura n. 09 del 22.02.13 di €. 7.776,79 al lordo della ritenuta d'acconto di €. 1.176,48 all'avv. Franco Vindigni per l'incarico professionale conferitogli con delibera n. 42 del 29.09.09 per la riassunzione del giudizio avanti al TAR - CT.. Proc. Civ. n. 2189/2009 laboratorio analisi Brinch e Battaglia c/AUSL 7 di Ragusa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Giovanni Tolomeo

IL DIRETTORE

Dott. Giovanni Tolomeo

Il 22 MAR. 2013, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco
- Dott. Vito Amato
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza \_\_\_\_\_, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

**Sig. Filippone Cascone**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 24 MAR. 2013

IL SEGRETARIO  
Sig. Filippone Cascone

*Filippone Cascone*

\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta del Coordinatore amministrativo del territorio – Responsabile Servizio Affari Generali , che con la sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

**Premesso** che con sentenza n. 948/01 del 23.02 – 3.05.01, il TAR Catania accoglieva il ricorso proposto dal Laboratorio Analisi Brinch e Battaglia e Barone contro L'Assessorato Sanità e l'Azienda USL 7, annullando, per l'effetto, il provvedimento di revoca della autorizzazione agli esami RIA prot. n. 631/ES del 18.02.98;

**Visto** il decreto ingiuntivo n. 6/2003 reso dal Presidente del T.A.R. di Catania su ricorso del Laboratorio Brinch e Battaglia e notificato il 12.02.2002 a mezzo del quale il laboratorio richiedeva il pagamento delle prestazioni R.I.A. effettuate dall'aprile 1999 al settembre 2002;

**Vista** la deliberazione n. 799 del 20.02.2003 a mezzo della quale l'AUSL 7 disponeva di proporre opposizione avverso il citato D.I., conferendo all'uopo, apposito incarico professionale e procura speciale all'avv. Franco Vindigni;

**Accertato** che il procedimento in oggetto veniva sospeso dal TAR con ordinanza n. 291/2004 e, successivamente, con ordinanza n. 1453/2004, lo stesso TAR revocava l'ordinanza di sospensione e concedeva la provvisoria esecuzione del D. I. opposto;

**Accertato** che avverso detti provvedimenti l'Azienda proponeva sia ricorso al CGA che ricorso per regolamento di giurisdizione innanzi la Corte di Cassazione;

**Vista** l'ordinanza n. 291/2004 del TAR Catania che dichiarava non manifestamente infondato il ricorso per regolamento di giurisdizione proposto dall'Azienda e, in conseguenza, sospendeva il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo;

**Accertato** che con l'ordinanza del CGA n. 69/05 veniva annullata la ordinanza n. 1453/2004 del TAR e la successiva sentenza n. 10/2009 del 14.01.09 dello stesso CGA che annullava la sentenza n. 948/01 del TAR Catania, dichiarando non dovuto alcun compenso al laboratorio Brinch e Battaglia per le analisi RIA;

**Considerato** che la decisione n. 3047/2007 del 18.02.2007 della Corte di Cassazione a Sezioni Riunite, in accoglimento del ricorso dell'Azienda, dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in materia;

**Considerato** che la decisione n. 777/2007 del 12.03.2007 della Corte di Cassazione ha annullato l'art. 30 della L. 1034/71 con ciò consentendo la trasmigrabilità dei giudizi dal Giudice Amministrativo al Giudice Ordinario;

**Considerato** che l'art. 59 della legge n. 69/2009, entrata in vigore il 04.07.2009, che prevede il termine per la riassunzione in mesi tre;

**Vista** la delibera n. 42 del 29.09.09 con la quale l'ASP di Ragusa, al fine di riassumere il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo del Presidente del TAR di Catania n. 6/2003 del 10.01.2003, conferiva incarico professionale all'avv. Franco Vindigni per la difesa in giudizio, autorizzando quale eventuale acconto fondo spese la somma di € 2.000,00 da corrispondere a ricezione della relativa fattura;

**Vista** la sentenza civile n. 526/2012 nel procedimento iscritto al n. 2189/2009 R.G. che ha accolto l'opposizione proposta dalla ex AUSL 7 di Ragusa, revocando l'opposto decreto ingiuntivo n. 6 emesso il 10.01.2003 dal TAR della Sicilia – sezione staccata di Catania;

**Vista** la fattura n. 09 del 22.02.13 dell'importo complessivo di €. 7.776,79 al lordo della ritenuta d'acconto di € 1.176,48 dell'avv. Franco Vindigni, relativa alla liquidazione dei compensi ed oneri legali per il procedimento de quo;

**Accertato** che detta fattura è stata redatta secondo le prescrizioni dettate dalla Direzione Generale, secondo i valori minimi relativi allo scaglione di appartenenza, per cui può procedersi al pagamento della somma di €. 7.776,79 al lordo della ritenuta d'acconto di € 1.176,48;

**RITENUTO** di dover procedere al pagamento dell'importo indicato nella relativa fattura;

**SENTITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

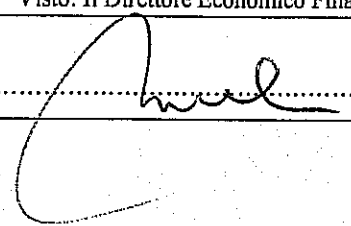
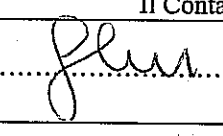
### DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

**Autorizzare** la spesa di €. 7.776,79 al lordo della ritenuta d'acconto di € 1.176,48 a gravare sul conto di spesa "accantonamento fondo rischi", relativa alla fattura n. 09 del 22.02.13 all' avv. Franco Vindigni, allegata alla presente, per la difesa dell'Azienda nel giudizio, di cui meglio in premessa;

**Liquidare e pagare** all' avv. Franco Vindigni con studio in Scicli via Roma n. 20 l'importo di €. 7.776,79 al lordo della ritenuta d'acconto di € 1.176,48, come da fattura n. 09 del 22.02.13 per l'incarico professionale conferitogli con delibera n. 42 del 29.09.09 accreditando l'importo tramite le modalità di pagamento indicate nella fattura.

CDC D2 412002

|                                                                                       |             |                                                                                       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Data _____                                                                            |             | Esercizio _____                                                                       |       |
| Importo                                                                               | Autorizzato | Ordine                                                                                | Conto |
|                                                                                       | 513         |                                                                                       |       |
| Visto: Il Direttore Economico Finanziario                                             |             | Il Contabile                                                                          |       |
|  |             |  |       |